



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*Direzione Generale per le politiche previdenziali
Divisione V*

Circolare n. 11 /2010

Agli Istituti di Patronato e di
Assistenza Sociale

Alle Direzioni Regionali del
lavoro

Alle Direzioni Provinciali del
lavoro
Servizio Ispezione del lavoro

Agli Enti di Previdenza ed
Assistenza Sociale

LORO SEDI

Allegati n.:

**Oggetto: D.M. 10 ottobre 2008, n.193 – Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.288 del 10.12.2008).
Adeguamento organizzativo.**

In merito all'**adeguamento organizzativo dei patronati** alle nuove realtà provinciali si forniscono le seguenti indicazioni.

La competenza della gestione delle sedi di patronato situate nei comuni della provincia di Pesaro, transitati per referendum sotto la provincia di Rimini, passerà alla Direzione provinciale del lavoro di quest'ultima a decorrere dal 1° gennaio 2011; pertanto, già dal 2010 l'attività svolta dalle predette sedi dovrà essere inserita nelle tabelle di riepilogo statistico provinciale di Rimini.

L'inserimento di tali uffici nella statistica di Rimini già dal 1° gennaio 2010 non comporta un analogo obbligo di adeguamento della struttura organizzativa (es. passaggio del personale comandato dall'articolazione territoriale dell'organizzazione di Pesaro a quella di Rimini); il patronato, in tal senso, potrà operare i predetti spostamenti in tempi e modi diversi.

I codici delle sedi transitate devono invece essere adeguati da subito ai codici di Rimini.

Con riguardo alla **costituzione di nuove province**, l'adeguamento organizzativo dovrà essere effettuato entro il 1° gennaio del secondo anno successivo alla comunicazione del Ministero del Lavoro ai patronati; la comunicazione da parte del Ministero avverrà soltanto dopo l'avvenuta istituzione delle Direzioni provinciali del lavoro, fermo restando la possibilità per i patronati di costituire da subito le nuove sedi provinciali, dopo la creazione degli organi da parte delle Amministrazioni competenti.

In assenza della costituzione della Direzione provinciale del lavoro nella nuova provincia, il Servizio ispezione competente per territorio continuerà a svolgere secondo le vigenti modalità gli accertamenti di rito presso le sedi di patronato.

Per le sedi provinciali situate fuori capoluogo di provincia, la deroga al comma 4 dell'articolo 7 del DM 193/08, il quale prevede che la sede provinciale, ove istituita, sia ubicata nel capoluogo di provincia, non potrà essere consentita per un numero superiore alla percentuale dell'8% rispetto al numero totale delle sedi provinciali dichiarate dal patronato, fermo restando la valutazione di merito da parte del Ministero.

Per quanto riguarda la provincia di L'Aquila, considerato l'evento straordinario che l'ha colpita, si ritiene di poterla escludere dalla citata percentuale, almeno fino al 31.12.2012, con possibilità di proroga. Si ritiene, altresì, che sia possibile, sempre in deroga alle vigenti disposizioni, consentire a L'Aquila l'esistenza delle sedi zonali in presenza di ufficio provinciale temporaneamente dislocato fuori capoluogo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giovanni GEROLDI)

